

mi giovavo dei risultati degli studi altrui; contentandomi di far seguire ad ogni parte del libro un piccolo gruppo di notizie bibliografiche, ristrette alla letteratura, specialmente italiana, uscita nell'ultimo decennio, e soltanto allorchè ero certo che il giovane, ricorrendo ai libri indicati, avrebbe potuto trovare quella guida bibliografica e quella giustificazione delle opinioni, che la mia esposizione sintetica non era tenuta a dare. Del resto, una buona messe bibliografica è contenuta nei manuali dello Schupfer, del Salvioli e del Ciccaglione, e una nuova bibliografia avrebbe avuto ragione di esistere solo a patto che risultasse più completa; e anche le sole ragioni esterne dello spazio erano più che bastevoli a sconsigliarmi dal mettere il libro a questa prova.

L'esperto lettore saprà desumere dall'esecuzione i criteri adottati nel lavoro. Stimo tuttavia mio debito avvertire che ho omesso di proposito l'esposizione del diritto germanico, tradizionalmente congiunta alla storia del diritto italiano, perchè sono convinto che alla nostra disciplina, se abbia a restare entro i suoi naturali confini, non spetti tal compito, a quel modo stesso che non le spettano le varie esposizioni del diritto romano, del diritto canonico, del diritto bizantino, che pure avrebbero ugual titolo ad esservi comprese. A chi voglia approfondire lo studio del diritto germanico, può bastare l'aver designato le eccellenti opere del Brunner, dello Schroeder, dell'Amira e dell'Heusler, che è da augurare sian fatte conoscere in lingua nostra, a migliore divulgazione scientifica; mentre una sintesi elementare della storia del diritto italiano può legittimamente restringere la propria competenza solo a quel tanto del diritto germanico, che ha veramente avuto vita da noi. Le ricerche promosse, in questi ultimi anni, sulla storia giuridica delle regioni rimaste più a lungo estranee alle invasioni barbariche, soccorrevano, per questo rapporto, a una valutazione delicata della parte dovuta al diritto